

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Servizio Tributi - Tel. 0828 723589- fax 0828 814868 – e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it
internet: www.comune.capaccio.sa.it

IUC
2017

IMU – TASI INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO

Queste le principali novità per il pagamento dell'anno 2017 in funzione delle deliberazioni comunali e delle leggi vigenti.

IMU - PER L'ANNO 2017

E' esclusa dal pagamento l'abitazione principale e relative pertinenze (C2/ C6/ C7) nella misura massima di una unità per categoria.

Le aliquote del tributo per l'imposta municipale unica - IMU anno 2017, sono state approvate con delibera di C.C. n. 08 del 20/04/2017.

Per gli immobili storici (riconosciuti tali con decreto) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta

Ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 è stata introdotta all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) .

Aliquote

Le aliquote fissate nel comune di Capaccio sono rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2016. L'Imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.

ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione delle sole categorie **A1-A8-A9** e le relative pertinenze (C2/C6/C7) per le quali l'IMU va corrisposta con l'aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una detrazione pari a 200 euro;

Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati.

Sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali che comunque sono soggetti alla TASI sebbene con aliquota dell'1,00 x mille

9,60 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI compresa la seconda casa dei non residenti , nonché per i terreni agricoli soggetti al pagamento in quanto non ricadenti nella parte montana del territorio comunale.

Per i terreni agricoli: Il Comune di Capaccio è classificato parzialmente montano.

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Per i residenti all'estero: è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Non si versa se il totale dovuto, per l'intero anno, è inferiore a **12,00 euro**.

TASI – PER L'ANNO 2017

Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, **con esclusione comunque dei terreni agricoli**;

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Aliquote

ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione delle sole categorie **A1-A8-A9** e le relative pertinenze (C2/C6/C7),

Le aliquote fissate nel comune di Capaccio sono rimaste invariate rispetto a quelle stabilite per l'anno 2016. L'Imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.

Le aliquote del tributo per i servizi indivisibili -TASI anno 2017, sono state approvate con delibera di C.C. n. 09 del 20/04/2017, e sono state fissate per tutti gli immobili nella misura unica dell' **1,00 x mille**.

Non si versa se il totale dovuto, per l'intero anno, è inferiore a 5,00 euro.

MODALITA' DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Al fine di agevolare l'assolvimento del pagamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale dell'anno 2017 (IMU e TASI) sono stati inviati al domicilio dei contribuenti i modelli F24 semplificati precompilati secondo i dati presenti nell'archivio dell'Ufficio Tributi.

Si paga in **due rate**, 16 giugno e 18 dicembre,

Acconto – entro il 16 giugno 2017, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.

Saldo – entro 18 di dicembre 2017, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 per l'intero anno.

Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è **B644**.

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune sito in viale delle Repubblica n. 8 Capaccio Scalo e in via Vittorio Emanuele 1 Capaccio Capoluogo, indirizzo e-mail: tributi@comune.capaccio.sa.it;

Per facilitare il versamento IMU e TASI il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale www.comune.capaccio.sa.it, un programma per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Riteniamo importante ricordare che la verifica e l'esattezza della situazione immobiliare del contribuente è onere e responsabilità esclusiva del contribuente e che, qualora la situazione reale fosse modificata rispetto all'informativa ricevuta, è necessario effettuare a nuovi conteggi prima di procedere al versamento.

Capaccio 29/5/2017

Il Sindaco
Dott. Italo Voza

Il Vice Sindaco e Ass.re alle Finanze
Dott Fabio Spagnuolo

Il Funzionario Responsabile
Geom. Giovanni Puglia